

Firenze, 25 novembre 2022

## **La vaccinazione contro la Sars Cov 2 è risultata inefficace e anche dannosa**

Ecco arrivare un'altra autorevole conferma di quello che abbiamo sempre scritto dal 2020 in poi, riassunta nelle 22 pagine dell'ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022 a firma del giudice Dr. Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile.

Premetto che il sottoscritto, dal 1947 in poi si è sempre sottoposto volontariamente a tutte le vaccinazioni, ultima quella antinfluenzale di pochi giorni orsono, **ma non ha potuto adempiere all'obbligo vaccinale in sicurezza e tutela perché** la Regione Toscana, la ASL e il Ministero della Salute non rispondevano alle richieste di informazioni inviategli per PEC il 10 e 16 gennaio 2022, il 26 gennaio 2022, il 18 febbraio 2022. Al contrario, il 3 novembre 2022, ricevevo la Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio n. 04175202200110006057, costringendomi a incaricare un legale per produrre e inviare il ricorso il 9 novembre 2022. Tutti i documenti qui richiamati sono in [www.insiemeinazione.com](http://www.insiemeinazione.com) nel settore PANDEMIA.

A seguire questa breve premessa la sintesi del giornalista Stefano Pezzola di AREZZO WEB INFORMA nell'articolo del 23 novembre 2022.

Con l'occasione ricordo che i Governi e i parlamentari in carica dal 2022 all'attuale Governo Meloni hanno determinato un disastro socio-economico evitando di attivare:

1. il **Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia** che doveva essere redatto nel 2016 e, ancora oggi, dopo 3 anni dall'inizio della pandemia, non abbiamo notizia e non ne parlano gli organi di informazione nonostante **sia indispensabile anche per altri possibili arrivi di pandemie diverse dal Covid19**;
2. l'**Archivio Informatizzato Sanitario Centralizzato** indispensabile per conoscere in tempo reale l'andamento della pandemia, la valenza dei farmaci e/o di vaccini e/o delle cure. Contestualmente finanziando con contratti secretati le Big Pharma e acquistando milioni e milioni di dosi a caro prezzo indebitandoci fino al collo visto che da una somministrazione di un vaccino che doveva risolvere tutto ora siamo alla quinta somministrazione con la prospettiva di somministrazioni trimestrali prive di ogni garanzia;
3. il **Piano Strategico e Tattico per individuare il virus**, curando i contagiati, facendo lavorare i non contagiati quindi debellarlo. Proposta in dettaglio aprendo [2 istanza 18 x Consiglio Esecutivo.pdf \(insiemeinazione.com\)](#). Non è accettabile subire la pandemia registrando in Italia di esseri umani uccisi giornalmente più che nel conflitto in Ucraina e trasformati in un numero che gli organi di informazione forniscono in pochi secondi e/o in pochi righe.

### **Anche uno può fare la differenza, quindi:**

Per riportare la ragione e la corretta informazione anche uno può fare la differenza, quindi:

- sollecita via mail i parlamentari (elenchi mail in [www.insiemeinazione.com](http://www.insiemeinazione.com)) a intervenire per far varare il Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia, l'Archivio Informatizzato Sanitario Centralizzato e il Piano Strategico e Tattico per individuare i virus;
- rilancia i documenti a quanti hai in rubrica mail e nei social chiedendo che entrino in azione scrivendo mail a parlamentari e Governo;
- inFORMA sempre con il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, facendo propri i seguenti motti: **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

**L'ARTICOLO**

<https://www.arezoweb.it/2022/tribunale-di-firenze-neppure-un-solo-cittadino-puo-essere-sacrificato-per-una-sperimentazione-medica-perche-la-dignita-umana-e-inviolabile-543037.html>

## **Tribunale di Firenze: neppure un solo cittadino può essere sacrificato per una sperimentazione medica perché la dignità umana è inviolabile.**

di Stefano Pezzola - 23 Novembre 2022

Oggi analizziamo l'ordinanza n. 2022/7360 del 31 ottobre 2022 a firma del giudice dr.ssa Susanna Zanda del Tribunale Ordinario di Firenze, Seconda Sezione Civile.

Al seguente link è possibile scaricare l'atto integrale in formato pdf ([Trib. Firenze 31.10.22 – ordinanza – Giudice Zanda](#)).

Soffermiamoci su alcuni punti dell'ordinanza sostanziali (*invito altresì i lettori a leggere con attenzione l'intero documento*):

### **Inefficacia della vaccinazione nella prevenzione del contagio**

La vaccinazione contro la Sars Cov 2 è risultata inefficace e anche dannosa ciò che ridonda sull'incostituzionalità, irragionevolezza e contrarietà a fonti unionali dell'obbligo vaccinale imposto dall'art. 4 DL 44/21 e successive modifiche; ha osservato che col decreto legge si impone un trattamento iniettivo sperimentale introducendosi al contempo lo scudo penale per i reati di lesioni e omicidio, ciò che evidenzia la consapevolezza sulla dannosità e i rischi derivanti dai vaccini. Uno studio pubblicato su The Lancet il 1.12.2021 dal titolo significativo: "La rilevanza epidemiologica della popolazione vaccinata è in aumento" condotto in Israele, per un focolaio scoppiato in ospedale che aveva contagiato 16 medici esposto 23 pazienti e due familiari, e che era derivato da un paziente vaccinato con tre dosi. Prosegue l'articolo con la disamina del fenomeno in Israele concludendo col fatto che anche i vaccinati con tre dosi si contagiano e contagiano gli altri. Ciò risulta anche dagli altri documenti ISS e Aifa prodotti dalla parte ricorrente, che dimostrano come i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale; ciò è tanto diffuso e conosciuto nella percezione comune di questo momento storico da essere fatto notorio, perché tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; dunque vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente; trovandosi in situazioni identiche non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati.

### **Incompatibilità della legge con la Carta di Nizza e altre fonti del diritto dell'unione e con la stessa Carta Costituzionale italiana**

Orbene leggendo il report annuale Aifa sulla sicurezza del vaccino, pur limitandosi la farmacovigilanza passiva alle prime due settimane dall'inoculo (vd. pag. 25), si ammette che vi siano stati decessi e reazioni avverse gravi in soggetti sani. Ciò viene detto ad es. a pag. 23 : I casi osservati in soggetti sani sono per lo più ascrivibili a eventi avversi gravi molto rari, come le reazioni anafilattiche e la trombocitopenia e trombosi immunomediata indotta da vaccino. Dalla lettura del report annuale Aifa e dalle stesse indicazioni delle case produttrici si comprende che il trattamento sanitario obbligatorio con questi farmaci ad mRNA risulta incompatibile con l'art. 32 Cost. comma 2 Cost.. Sul punto si veda per tutte la sentenza del 1990 n. 307 della Corte cost. che, conformemente ai lavori preparatori della Carta fondamentale, afferma come "la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili.

**LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.**

Appare, quindi, di tutta evidenza come sia aberrante e pericolosa la scelta di allontanarsi dalla chiara previsione contenuta nell'art. 1 e 3 della Carta di Nizza in coerenza con la altrettanto chiara previsione del nostro art. 32 cost. e alla giurisprudenza della corte costituzionale monolitica, per giungere ad affermare che, invece, per esigenze solidaristiche e/o anche di spesa pubblica sanitaria, possano ancora essere sacrificate delle vite umane fin tanto che il numero dei sacrifici umani è comunque inferiore ai decessi per covid o per qualunque altro futuro patogeno. Inutile ricordare che ogni anno i decessi per le banali influenze sono stati sempre migliaia e mai si è introdotto un obbligo vaccinale per legge con la contestuale limitazione di tutte le libertà fondamentali. Nemmeno era stato mai dichiarato uno stato di emergenza sanitaria non previsto né dalla legge né dalla Costituzione; infatti, epidemie anche più gravi con tasso di letalità anche 10 volte maggiore del Sars Cov 2 (Mers Sars cov 1 – vd. gli atti di audizione in Senato degli esperti) sono sempre state gestite da 40 anni a questa parte con il potere di ordinanza ex art. 32 legge 833/78 senza creare allarme sociale e segregare le persone al domicilio per un tempo significativo privandole di tutte le libertà. Si noti in una valutazione delle fonti di vari livelli che l'art. 2 della Carta di Nizza prevede il riconoscimento espresso e non implicito del "diritto alla vita", e nessuno può essere condannato alla pena di morte, nemmeno quindi in caso di interessi superiori della maggioranza parlamentare transeunte, o della collettività in genere.

Neanche un solo cittadino europeo può essere, quindi, sacrificato per una sperimentazione medica, o per altri motivi, perché la dignità umana è inviolabile (art. 1 carta di Nizza).

.....